



COMUNE DI CANNERO RIVIERA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via Municipio n° 14 – 28821 Cannero Riviera (VB)

Tel. 0323 / 788091 – Fax 0323 / 788127

P.I. 00422710038

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMPENSI PER LE COMMISSIONI DI CONCORSO COMUNE DI CANNERO RIVIERA

Approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 16/02/2022

INDICE:

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Compenso base commissioni esaminatrici per concorsi pubblici per esami, per titoli e per titoli ed esami

Articolo 4 Compenso integrativo

Articolo 5 Sottocommissioni esaminatrici

Articolo 6 Membri aggiuntivi

Articolo 7 Limiti massimi

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, emanato in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, ai segretari, tenuto conto delle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il Comune di Cannero Riviera, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)" che prevede che le Regioni e le Autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possano recepire quanto previsto dal citato decreto, stabilisce i compensi da corrispondere ai componenti per le commissioni esaminatrici secondo gli articoli che seguono.

Articolo 3 - Compenso base commissioni esaminatrici per concorsi pubblici per esami, per titoli e per titoli ed esami

1. Il Comune di Cannero Riviera, ai sensi del DPCM del 24/04/2020 stabilisce di recepire i compensi stabiliti nel decreto stesso per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici come segue:
 - a) euro 250,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente
 - b) euro 800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a personale diplomato
 - c) euro 900,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale laureato
 - d) euro 1.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale dirigenziale.
2. I compensi di cui sopra troveranno il loro inserimento in aggiunta alla parte variabile del fondo costituito ex art. 17 CCNL, mentre al Presidente, quando coincidente con la figura del Segretario Comunale, detto compenso verrà corrisposto unitamente, e in aggiunta, all'indennità di risultato annuale.
3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo, sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
4. I segretari delle commissioni, normalmente facenti parte dell'ufficio segreteria, qualora fossero sostituiti in alcune sedute da personale dello stesso ufficio, percepiscono il compenso in proporzione al numero di sedute verbalizzate. Tale compenso è detratto da quello spettante dal segretario titolare che prende parte alla prima seduta della commissione concorsuale.

Articolo 4 - Compenso integrativo

Nessun compenso integrativo, ai sensi dell'art.3 del DPCM del 24 aprile 2020, è previsto, in aggiunta a quanto stabilito all'art.2 del presente regolamento. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il solo rimborso integrativo delle spese di viaggio.

Articolo 5 - Sottocommissioni esaminatrici

Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art.3 del presente regolamento ridotto del cinquanta per cento.

Articolo 6 - Membri aggiuntivi

1. Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e/o materie specifiche, membri aggiuntivi aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso.
2. Ai membri aggiuntivi, sono previsti i compensi di cui all'art.3 del presente regolamento, ridotti del cinquanta per cento.

Articolo 7 - Limiti massimi

1. I compensi di cui all'art.3 del presente regolamento non possono eccedere, cumulativamente, i limiti massimi di cui all'art.4 del DPCM del 24.04.2020.